

R.G. n. 443/2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La Corte d'Appello di Venezia, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati

Dott. Mario Bazzo Presidente

Dott. Rita Rigoni Consigliere

Dott. Alberto Valle Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 15/02/2017, promossa con atto di citazione in appello notificato in data 6.2.2017 n. 1518 di Cron. Uff. Giud. Patrizia Spanio Corte d'Appello di Venezia

da

FALL.

in persona del

Curatore fallimentare, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Daniela Ajese del foro di Venezia e presso il suo studio in Venezia Mestre elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine dell'atto d'appello

– attore/appellante –

contro

in persona della procuratrice  
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. prof.



Marco Ticozzi del foro di Venezia e presso il suo studio in Venezia Mestre elettivamente domiciliata, giusta mandato a margine della comparsa di risposta in appello

- convenuta/appellata-

In punto: contratti bancari

Conclusioni delle parti costituite:

per l'appellante

“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, richiamate le domande, eccezioni ed istanze già formulate nella fase del giudizio di primo grado da intendersi qui ritrascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 c.p.c., contrariis rejectis e previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge: NEL MERITO Rideterminare il saldo finale del rapporto bancario di conto corrente per cui è causa nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia previa eliminazione delle somme addebitate sine titolo dalla data di apertura a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto. Accertarsi il saldo del c.c. per cui è causa in € 20.895,71 in favore della correntista e per l'effetto condannarsi la banca convenuta a rifondere al fallimento appellante la somma di € 12.345,8 ancora dovuta, già detratto l'importo di € 8.549,91 di cui alla sentenza 1968/16, il tutto oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo; Spese e competenze di lite del grado integralmente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA Disporsi C.T.U. contabile tesa a stabilire le modalità di



calcolo degli interessi dall'inizio del rapporto bancario di conto corrente n. \_\_\_\_\_, e la rideterminazione del saldo finale alla data del 10.6.2010 escludendo ogni capitalizzazione degli interessi, applicando il tasso legale ovvero quello di cui all'art. 117 TUB per la determinazione degli interessi debitori, escludendo altresì la commissione di massimo scoperto e tutte le somme e competenze a vario titolo addebitate in corso di rapporto non contrattualmente previste. Si chiede che la Corte di Appello di Venezia voglia ai sensi dell'art. 123 bis disp. att. c.p.c. ordinare alla Cancelleria del Tribunale di Venezia la acquisizione del fascicolo di ufficio del procedimento R.G. 4731/2010. Con ogni più ampia riserva”.

per l'appellata

“rigettarsi tutte le domande attoree e in ogni caso rigettarsi l'appello con conferma della sentenza di primo grado; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.

#### Motivi della decisione

1. Con sentenza non definitiva depositata in data 7.3.2014 il tribunale di Venezia, adito da \_\_\_\_\_ per sentir rideterminare il saldo di due rapporti di conto corrente \_\_\_\_\_ intrattenuti presso \_\_\_\_\_ espungendone somme a vario titolo illegittimamente addebitate dalla Banca, dichiarava la nullità delle clausole di contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi previste in entrambi i contratti e la prescrizione del diritto alla ripetizione di pagamenti affluiti sul \_\_\_\_\_ anteriormente al 25.3.2000. Il tribunale rigettava l'eccezione di nullità dei contratti



per difetto di sottoscrizione da parte della Banca; dichiarava la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi perchè sprovviste, anche dopo la delibera CICR 9.2.2000, di pattuizione scritta; rigettava l'eccezione di decadenza dall'azione di ripetizione, in relazione all'approvazione dei rendiconti periodici ex art. 1832 c.c.; quanto al conto \_\_\_\_\_, chiuso al momento di esercizio dell'azione, dichiarava prescritta l'azione di ripetizione stante l'assenza di prova scritta della concessione di affidamenti e la conseguente natura solutoria delle rimesse affluite in conto; rimetteva quindi la causa in istruttoria per espletare Ctu contabile.

Depositato l'elaborato e la successiva integrazione, con sentenza definitiva dd. 27.7.2016 il tribunale determinava in euro 8.549,91 il saldo a credito della correntista relativamente al c/c \_\_\_\_\_, dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebitto relativamente al saldo del c/c \_\_\_\_\_ in quanto ancora aperto alla data della domanda giudiziale, ne rideterminava il saldo a credito della correntista in misura pari ad euro 113.496,12 e per l'effetto rigettava la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo proposta dalla Banca, condannava

alla rifusione delle spese di lite ed alla definitiva sopportazione delle spese di Ctu. Il giudicante, anche alla luce delle risultanze della ctu, escludeva per entrambi i conti l'applicazione di interessi a tassi usurari, rilevava la mancanza di pattuizione in ordine alla commissione di massimo scoperto quanto al conto \_\_\_\_\_ e l'indeterminatezza e conseguente nullità della commissione pattuita quanto al conto \_\_\_\_\_ e rideterminava i saldi tenendo conto degli interessi contrattuali.



Avverso la sentenza ha interposto appello, affidato a sette motivi, la curatela fallimentare di . Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

2. Con il primo motivo la curatela sostiene la nullità di contratti perchè privi della sottoscrizione della Banca. Il motivo è infondato.

“In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass. 18.6.2018, n. 16070; nello stesso senso, Cass. 6.6.2018, n. 14646; Cass. 4.6.2018, n. 14243). La Banca ha dimostrato di volersi avvalere dei contratti, riproducendone le condizioni negli estratti conto inviati alla correntista e poi invocandole nel presente giudizio.

Soltanto in comparsa conclusionale, l'appellante ha sollevato la questione della mancanza di prova della consegna dei contratti alla correntista. La questione, che involge accertamenti in fatto oramai preclusi in questa fase del giudizio, è stata tardivamente sollevata ed è perciò inammissibile. Sotto distinto profilo, la consegna del documento contrattuale deve ritenersi provata in difetto di specifica contestazione del fatto da parte della correntista, che ha per l'intero corso del giudizio affidato le



proprie difese alla nullità del contratto per difetto di apposizione sul documento contrattuale della sottoscrizione della Banca.

3. Con il secondo motivo l'appellante eccepisce la nullità, per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 117 TUB, delle clausole contrattuali che determinano la misura degli interessi a debito della correntista. Quanto al conto n.                    deduce la nullità della clausola per indeterminatezza e per il rinvio ai c.d. usi su piazza; nega la riferibilità al conto in questione delle pattuizioni, segnatamente relative al tasso d'interesse passivo, contenute in due contratti di apertura di credito. Quanto al conto n.                    deduce l'assenza di pattuizioni in ordine al tasso debitore. Lamenta il difetto di motivazione delle sentenze al riguardo. Il motivo è infondato.

3.1. Il contratto di c/c n.                    (doc. 1                    ), prevede, in funzione suppletiva ("in mancanza") rispetto alla disciplina dettata nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto - che contiene la clausola di rinvio alle 'condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza', nulla per contrasto con l'art.117, comma 6, TUB – un tasso d'interesse debitore "non inferiore al Tasso Ufficiale di Sconto vigente nel periodo maggiorato di 7.75 punti percentuali". La pattuizione suppletiva, applicabile al rapporto in conseguenza dell'invalidità della previsione contrattuale generale, rende il tasso d'interesse debitore determinabile mediante una semplice operazione matematica, per modo tale da soddisfare i requisiti di cui all'art. 1346 c.c..



3.2. Il contratto di c/c n. (doc. 2, ibidem), contiene specifica previsione del tasso d'interesse passivo, sicchè la censura dell'appellante risulta priva di fondamento in fatto.

3.3. Resta per l'effetto assorbito il terzo motivo, a mezzo del quale l'appellante insta per il ricalcolo del saldo di entrambi i conti con applicazione degli interessi passivi al tasso di legge previsto dall'art. 117 TUB.

4. Con il quarto motivo la curatela fallimentare lamenta l'errore in cui è a suo dire incorso il primo giudice nel dichiarare prescritto il diritto di ripetere i pagamenti indebiti eseguiti sul c/c anteriormente al 25.3.2000. Sostiene che sui conti correnti operavano svariate linee di credito, ciò desumendosi dalle risultanze degli estratti conto; contesta che per provare l'esistenza dell'apertura di credito sia necessario apposito contratto scritto; deduce la concessione da parte della Banca di c.d. fido di fatto. Il motivo è infondato.

L'appellante non contesta il rilievo, su cui il tribunale ha fondato la propria decisione, che i contratti di conto corrente non contengono una compiuta disciplina delle pretese aperture di credito e delle condizioni economiche che le avrebbero regolate, siccome invece prescritto – per la validità del contratto, e non solamente a fini probatori – dall'art. 117, comma 1, TUB. Il requisito formale impedisce di accordare rilevanza ad affidamenti di fatto, la cui ricorrenza è peraltro stata dedotta soltanto in sede d'appello.

5. Con il quinto motivo l'appellante denuncia erroneità in fatto e diritto e contraddittorietà della decisione gravata che, mentre ha escluso la sussistenza di



affidamenti sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, ha tuttavia rideterminato il saldo applicando i tassi d'interesse contrattualmente pattuiti. Il motivo non merita accoglimento, non ravvisandosi il preteso contrasto logico-giuridico della decisione, la quale invece, per le ragioni sopra esposte, risulta coerente, oltre che condivisibile, sia nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di una valida pattuizione degli interessi ultralegali, sia nella parte in cui ha escluso la sussistenza di affidamenti validamente pattuiti ed ha conseguentemente ritenuto la natura solutoria delle rimesse affluite sul conto.

6. Sono privi di autonomo contenuto impugnatorio i restanti due motivi, con i quali l'appellante lamenta erroneità ed ingiustizia della decisione laddove ha rideterminato nelle misure rispettivamente indicate i saldi dei conti correnti.

7. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo, escluse le competenze per la fase istruttoria che non ha avuto effettivo svolgimento.

Ricorrono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.

p.q.m.

definitivamente pronunciando nella causa epigrafata, ogni contraria domanda, istanza od eccezione disattese e respinte, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto dal Fallimento \_\_\_\_\_ avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Venezia in data 7.3.2014, n. 518 e 27.7.2016, n. 1968;





2) condanna l'appellante a rifondere ad \_\_\_\_\_ le spese di giudizio, che  
liquida in Euro 5.534,00 per competenze oltre 15% spese generali, Cassa ed  
Iva come per legge.

Ricorrono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore  
importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,  
comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.

Così deciso in Venezia, il 13 dicembre 2018

Il Presidente

Mario Bazzo

Il Consigliere Est.

Alberto Valle

